

Te attività fiduciarie **Trusts**

TRIMESTRALE DI APPROFONDIMENTO SCIENTIFICO E PROFESSIONALE

■ **DIRETTORE SCIENTIFICO**
Maurizio Lupoi

■ **COMITATO SCIENTIFICO**
Sergio M. Carbone
Giorgio De Nova
Andrea Fedele
Franco Gallo
Antonio Gambaro
David Hayton
Nicolò Lipari
Umberto Morello
Antonio Palazzo
Victor Uckmar



IPSOA SCUOLA D'IMPRESA

ANNO I - aprile-giugno 2000
DIREZIONE E REDAZIONE
STRADA 1 PALAZZO F6
20090 - MILANO FIORI ASSAGO

2

Trust di valori mobiliari per provvedere ai nipoti

1. FATTO

Il cliente è un uomo d'affari che ha due figli: un maschio ed una femmina i quali hanno avuto due figli ciascuno.

Il cliente desidera destinare una certa somma di denaro ai figli del figlio maschio che ritiene, per motivazioni del tutto personali e riservate, possano avere maggiori future necessità di protezione -anche economica- rispetto agli altri nipoti verso i quali tuttavia pure ha disposto, ma in altro modo.

I due nipoti sono molto giovani: uno, Andrea, appena maggiorenne e l'altro, Vincenzo, ancora minorenni: Andrea è volenteroso e studioso e ha intrapreso gli studi universitari brillantemente, Vincenzo ancora non ha trovato la voglia di studiare, ma in futuro non si può mai sapere...

La somma di denaro che il cliente intende destinare ad ognuno dei due nipoti è attualmente investita in valori mobiliari presso un gestore professionale. Il cliente desidera riconoscere ai nipoti una rendita annuale derivante dai frutti del capitale investito e successivamente, al termine del trust, il capitale stesso.

Il cliente è italiano come lo sono i nipoti e il gestore professionale del patrimonio mobiliare. Il trust di valori mobiliari sopra delineato è, quindi, un Trust interno⁽¹⁾ che sarà istituito in Italia innanzi a Notaio italiano, vale a dire un Trust i cui dati obiettivi sono riferiti esclusivamente, nel nostro caso, all'ordinamento italiano ad eccezione della legge regolatrice che necessariamente è straniera in quanto - come è noto - l'Italia non conosce una legge sul trust. Tale considerazione non è di poco rilievo in quanto mostra come in Italia cittadini italiani possano istituire trusts che non hanno alcun elemento di estraneità e nel rispetto della trasparenza.

2. QUESITI

Le richieste rivolte dal cliente sono state molto

chiare: può lo strumento giuridico del trust realizzare la mia volontà di costituire a favore dei miei due nipoti una rendita finanziaria annuale che sia loro riconosciuta dopo la mia morte e comunque all'avverarsi di certi eventi? Posso differenziare gli eventi a seconda del nipote, pensando ora di dover proteggere maggiormente dallo sperpero del patrimonio Vincenzo, più giovane, che attualmente mi dà più pensieri? Le situazioni personali dei miei due nipoti potrebbero mutare nel tempo nascendo impreviste necessità economiche, di salute, di studio o lavorative prima che si siano verificati gli eventi da me previsti. Ed allora i giovani nipoti potrebbero trovarsi, nel concreto momento di bisogno, senza ricevere l'aiuto che invece il nonno desiderava offrirgli?

Il patrimonio mobiliare potrà continuare ad essere gestito dal medesimo gestore come risparmio "amministrato"? Come avviene il trasferimento dei valori mobiliari al trustee? Potrò peraltro nel tempo modificare il gestore qualora non fossi soddisfatto del suo operato pur non essendo più il proprietario del patrimonio? Ed, infine, posso porre delle limitazioni circa il potere d'investimento del trustee?

3. SOLUZIONI

Si è posto innanzitutto un problema di fondo: quello di identificare le disposizioni sui Beneficiari che erano comuni per entrambi i due nipoti e quelle che invece non lo erano. Ed infatti ad Andrea si voleva riconoscere non solo una rendita annuale ma, al termine del trust, anche il capitale mentre a Vincenzo si voleva attribuire - in linea di principio - solo la rendita annuale e ciò sul presup-

Francesca Romana Lupoi è avvocato in Roma, Studio Legale Lupoi

Nota

(1) Questa locuzione è utilizzata nel senso di M. Lupoi, *Trusts*, Milano, 1997, p. 413 nota 8

posto (tuttavia non certo) che egli resti un ragazzo sul quale non si possa fare pieno affidamento. Date tali diversità d'impostazione, sono stati istituiti due trusts: uno per ogni nipote che sono tuttavia differenti unicamente nella parte relativa all'impiego del capitale ed alla durata del trust.

Analizziamo dapprima le disposizioni beneficiarie comuni.

La prima particolarità dell'atto è l'individuazione di un soggetto che è stato definito *Beneficiario principale*. Tale definizione è sorta dall'esigenza che i due trusts sono stati istituiti dal Disponente pensando esclusivamente ai due suoi nipoti quali Beneficiari. Tuttavia poiché potrebbe avvenire che, durante il vigore del trust, essi possano morire lasciando i discendenti o i coniugi: divenendo questi i Beneficiari, si è posto il problema se il cliente desiderasse riconoscere a quest'ultimi gli stessi diritti attribuiti ai due nipoti (chiamati quindi nell'atto Beneficiari principali). Ed allora, ad esempio, la facoltà del trustee di poter discrezionalmente somministrare al Beneficiario principale i necessari mezzi finanziari, nel caso in cui questi dia inizio ad un'attività commerciale o professionale, non è assolutamente prevista per gli altri Beneficiari.

Un'altra particolarità è stata la decisione assunta in relazione al trattamento dell'eventuale coniuge superstite del Beneficiario principale(2): la scelta è stata - attraverso la clausola che si riporta dell'attribuzione del solo reddito (ed in un certo ammontare) durante la vita del trust.

"...Qualora il Beneficiario Principale muoia durante il vigore del Trust senza lasciare figli, ma lasciando il coniuge non legalmente separato: il Trustee può versargli la somma mensile che, sentito il Guardiano, ritiene sia sufficiente per provvedere alle sue necessità di vita ordinaria".

Per quanto invece riguarda l'attribuzione del capitale allo scioglimento del trust, i soli discendenti del Beneficiario principale sono stati nominati Beneficiari finali ed, in loro mancanza, il trust istituito per l'altro nipote.

Sul presupposto che i due nipoti non abbiano bisogno del reddito prodotto dal trust in quanto hanno i genitori che badano a loro, i due trusts in esame sono stati istituiti come trusts di accumulazione e pertanto il reddito non sarà distribuito ai

Beneficiari del reddito, ma reinvestito per un certo periodo di anni. Ed allora, individuati gli eventi in base ai quali il periodo di accumulazione sarebbe terminato, è stata inserita nell'atto la seguente clausola:

"...L'accumulazione del reddito del Trust ha termine: - al momento del matrimonio del Beneficiario Principale o, in mancanza al compimento del trentesimo anno di età, ma comunque - al momento della morte del Beneficiario Principale."

Per ciò che riguarda il dopo-accumulazione, si poneva il problema di come individuare la rendita economica da riconoscere ai Beneficiari e se doverla rivalutare nel tempo. La scelta percorsa è stata quella di individuare -sin nell'atto istitutivo- una certa somma di denaro mensile da riconoscere ai Beneficiari. Tale somma sarà rivalutata annualmente applicando alla stessa l'indice di inflazione (risultante dall'indice Istat del costo della vita) occorsa dalla data dell'atto istitutivo alla data dei versamenti al Beneficiario principale.

Occorre anche prevedere nell'atto che, qualora il reddito del trust sia insufficiente per la corresponsione di detta somma, essa sarà ridotta alla somma che corrisponde al reddito del trust e che invece, ogni eventuale eccedenza del reddito, rispetto a detta somma, incrementerà il patrimonio del trust.

Da ultimo, innanzi ad un siffatto trust di accumulazione, si è pensato di dover sottoporre all'attenzione del Disponente l'inserimento di alcune eccezioni rispetto alla regola generale della mancata distribuzione di redditi sino al termine del periodo dell'accumulazione.

Ecco allora che interviene la flessibilità del trust che consente di poter regolamentare -se correttamente redatto- eventi che sfuggono alla rigidità di una regola generale. Tali eventi potrebbero essere il verificarsi di inopinate necessità di somministrazione di mezzi finanziari per ragioni di malattia o di studio dei Beneficiari o anche di sole sopravvenute difficoltà che non consentano loro di mantenere il loro ordinario tenore di vita. In que-

Nota

(2) Non era ipotizzabile che ci fossero coniugi diversi da quelli eventuali dei Beneficiari principali data la durata relativamente breve dell'atto e la giovane età dei due Beneficiari principali.

Prassi negoziale

sti casi il trustee dovrà provvedere impiegando a loro favore le somme di denaro necessarie.

Si può anche inserire nell'atto istitutivo del trust il potere del trustee di ottenere tali somme, qualora il reddito del trust non sia sufficiente a sopperire le anzidette necessità, per mezzo dell'alienazione dei beni del trust dovendo considerare tuttavia tali devoluzioni come anticipata corresponsione di quanto spetterebbe ai Beneficiari al termine del trust.

Per ciò che riguarda invece la diversità fra i due atti essa è stata originata, come si è già accennato, dalla diversa impostazione che il Disponente ha voluto dare ai due nipoti circa il loro trattamento finale. Si veda allora come anche qui il trust ha potuto realizzare le complesse volontà del Disponente.

Ed infatti, nel caso del nipote maggiorenne, si voleva che questi sarebbe stato anche Beneficiario del capitale al momento dello scioglimento del trust ed, in caso di sua premorte, i suoi discendenti in parti uguali.

La clausola sulla destinazione finale dei beni va letta unitamente a quella della durata del trust al fine di comprendere quando il Disponente desiderasse attribuire il capitale ai Beneficiari finali. Nella fattispecie volendo il Disponente essere di aiuto finanziariamente per i nipoti, quando questi sono ancora abbastanza giovani, è stato previsto nell'atto di Andrea che il Trust avrà termine:

*" Al verificarsi del primo fra i seguenti eventi:
- il decorso di trenta anni dalla data di sottoscrizione di questo Strumento,
- il compimento di 35 (trentacinque) anni da parte del Beneficiario Principale,
- la morte del Beneficiario Principale senza lasciare né coniuge né figli"*

Ora si vede come l'atto è stato possibile strutturarli secondo il seguente schema: sino ad una certa età Andrea non saprà neppure dell'esistenza del trust (per evidenti ragioni educative), ad eccezione del verificarsi delle improvvise necessità economiche; successivamente, per alcuni anni, sarà Beneficiario del solo reddito ed, infine, quando avrà raggiunto una certa maturità, ma sarà ancora giovane per averne bisogno, riceverà l'intero capitale.

Nel caso del nipote minorenni esistevano due op-

poste esigenze, fonte di non poche difficoltà per regolamentarle. Ed infatti, se da un alto, si voleva tutelare il nipote più debole, dall'altro non lo si voleva penalizzare non riconoscendogli affatto la possibilità di beneficiare del capitale al termine del trust.

La soluzione adottata è stata quella di stabilire nell'atto che il capitale sarebbe stato destinato ai discendenti del Beneficiario principale. E' stata tuttavia inserita una clausola denominata: "impiego del capitale" ed avente il seguente tenore:

" ...In qualunque momento successivamente al compimento del trentacinquesimo anno di età del Beneficiario principale, il Trustee, previo parere favorevole del Guardiano, può corrispondergli somme eccedenti il reddito del Trust fino all'esaurimento dei beni del Trust."

Ora, con la disposizione sopra riportata, si sono conciliate le due esigenze sorte nella fattispecie costruendo un meccanismo tale che Vincenzo sia tutelato da sé stesso ma non anche imprigionato da sé stesso. Ed infatti, dopo aver compiuto trentacinque anni (che è l'età in cui l'altro fratello riceverà il capitale), durante la sua vita, oltre a ricevere il reddito, qualora si dimostri di esserne degno, potrà beneficiare di ulteriori redditi sino all'esaurimento del capitale e quindi, in sostanza, del capitale.

Si noti che così facendo non solo è stato possibile riconoscere a Vincenzo la possibilità di ricevere anche il capitale, ma di averlo in modo tale che potrà essere a suo esclusivo vantaggio in quanto gli sarà attribuito in via del tutto discrezionale, dal trustee e dal Guardiano, solo dopo che questi si saranno accertati che egli sia in grado di poterlo gestire a suo beneficio.

Si è detto poi che il Vincenzo sarà titolare di tale diritto durante tutta la sua vita e ciò a ragione poiché in questo secondo atto istitutivo la clausola sulla durata è stata modificata rispetto all'altro atto. Ed allora il trust del nipote minorenni terminerà:

*"al verificarsi dell'ultimo fra gli eventi sottoindicati:
- la morte del Beneficiario Principale,
- qualora egli abbia avuto figli, il compimento del ventesimo anno da parte del figlio più giovane."*

Appare dalla lettura della clausola la logica che l'ha ispirata: la tutela del nipote minorenni per

tutta la sua vita (sino a quando non si esauriranno i beni del trust).

Lasciando le disposizioni beneficiarie, tanto comuni quanto diverse per i due nipoti, si vuole ora accennare a due ulteriori aspetti peculiari del trust di valori mobiliari per provvedere ai nipoti.

In primo luogo il trasferimento dei valori mobiliari dal cliente al trustee.

Nella presente relazione, si accennerà solamente a tale trasferimento sotto un profilo meramente giuridico, rinviando al successivo articolo, l'approfondimento di ogni aspetto di tecnica bancaria. Il trust è stato inizialmente istituito, con atto pubblico innanzi a Notaio italiano, con un fondo iniziale costituito da una certa somma di denaro. Tale somma è stata consegnata al trustee il quale ha aperto, presso un istituto bancario, un conto corrente intestato al trust⁽³⁾ sul quale ha versato la somma ricevuta dal Disponente per procedere ad effettuare i primi investimenti in titoli mobiliari attraverso il gestore. Nell'atto è stata prevista la possibilità per il Disponente di effettuare ulteriori apporti che potranno essere eseguiti nel tempo qualora il Disponente vorrà apportare ulteriore liquidità al trust attraverso il disinvestimento dei valori mobiliari che, in quel momento, riterrà non più profittevoli. Si veda allora come la costituzione del fondo del trust possa avvenire attraverso la consegna di una somma di denaro direttamente al trustee al momento dell'istituzione del trust⁽⁴⁾ e, successivamente, con ulteriori apporti, nel rispetto degli investimenti eseguiti dal cliente.

In secondo luogo, la soluzione data a due preoccupazioni legittime del cliente: quella di aver affidato una parte ingente del proprio patrimonio nelle mani di un trustee che, nella fattispecie, si trovava a dover dare indicazioni al gestore circa gli investimenti da effettuare e l'operato dello stesso gestore dei valori mobiliari.

Il trustee, divenendo il proprietario dei beni del trust, ne potrà disporre senza alcuna limitazione se non quelle risultanti nell'atto istitutivo medesimo. Nell'atto si è previsto che il Disponente (con lettera a parte) manifesti i suoi desideri circa il tipo, le modalità ed il rischio degli investimenti che il trustee eseguirà con i beni del trust.

Inoltre può essere di salvaguardia per il Disponente, e di garanzia per il trustee, prevedere nell'atto di trust la nomina di un Guardiano che possa dare il proprio consenso al trustee nel momen-

to in cui questo si trovi di fronte a delle scelte particolarmente delicate come, nella fattispecie, la gestione di un patrimonio mobiliare di una certa rilevanza economica. La scelta del Guardiano dovrebbe allora ricadere su persona competente nel settore specifico e possibilmente vicino alla famiglia del Disponente per poter essere di concreto supporto al trustee anche per le decisioni che dovrà prendere con riferimento alle persone dei Beneficiari.⁽⁵⁾

Per ciò che riguarda la scelta del gestore essa inizialmente è ricaduta su quello indicato dal Disponente. Tuttavia se si dovesse verificare l'ipotesi che il gestore non sia più soddisfacente, nello svolgimento della sua attività professionale, il trustee potrà cambiarlo ottenuto il previo consenso del Guardiano.

Note

(3) Per i due modi con cui si può intestare il conto corrente aperto dal trustee, ci si richiama alle Circolari ABI citate nella nota n.1 dell'articolo di Renzo Moretti che segue a pag. 294

(4) Per ogni profilo circa la tassazione dell'atto istitutivo si rinvia all'articolo che segue di Giuseppe Corasaniti a pag. 290.

(5) Si pensi, tornando alle disposizioni beneficiarie, alla scelta che spetta al trustee di dover riconoscere al nipote minorenni ulteriori somme dopo che abbia compiuto il trentacinquesimo anno di età.